



Comunicazioni via email: valgono come prova?

Autore : Redazione

Data: 21/02/2018

Scambio di email tra due persone: vale come documento scritto in una eventuale causa?

Hai avuto rapporti commerciali con una persona: gli hai chiesto un servizio e, dopo averlo pagato, questi ti ha rifilato una prestazione diversa e di qualità inferiore rispetto agli accordi presi. Ora vorresti fargli causa, ma hai un solo problema: non hai nulla di scritto a parte una serie di email che vi siete scambiati. In queste sono indicate tutte le



condizioni che avevi inizialmente posto e richiesto e che lui aveva confermato, ma che poi ha disatteso. Hai però letto che l'email ordinaria, nel nostro ordinamento, non ha valore di prova e che solo la Pec, ossia la posta elettronica certificata, può essere equiparata a un documento scritto o a una raccomandata. Che cosa puoi fare? **Le comunicazioni via email valgono come prova?** In questo articolo ti spiegherò cosa fare per ottenere ciò che hai chiesto o pretendere la restituzione dei soldi corrisposti se, tra te e un'altra persona, non c'è stata la **firma di un contratto scritto** ma solo uno **scambio di email**.

Innanzitutto cerchiamo di capire **che valore dà la legge all'email**. L'email inviata con **posta elettronica certificata** (Pec) ha lo stesso valore di una raccomandata a/r: fa cioè piena prova della data di spedizione e del ricevimento della stessa, prova che non può essere contestata se non con uno speciale procedimento che si chiama «[querela di falso](#)». Invece l'**email ordinaria** viene equiparata a una fotocopia o a qualsiasi altra riproduzione meccanica: ha valore solo se, quando viene prodotta davanti al giudice, la controparte non la contesta. Non basta una generica contestazione (ossia non è sufficiente dire «Non ho ricevuto la mail») ma è necessario fornire valide argomentazioni. Così, se una persona risponde a una email difficilmente potrà contestare il fatto di averla ricevuta; se a una email ne fanno seguito altre, è sempre più difficile negare il loro valore di prova.

La giurisprudenza si sta orientando proprio in questo senso, riconoscendo in più occasioni all'email tradizionale il valore di prova. Si pensi che, di recente, la Cassazione ha detto che [si può licenziare per email](#) quando il comportamento del dipendente dimostri l'avvenuto ricevimento della missiva (nel caso di specie, il lavoratore aveva inoltrato la mail del datore a tutti i suoi colleghi per denunciarne il comportamento).

Anche se l'**avviso di lettura** della mail, che alcuni sistemi informatici sono in grado di consegnare al mittente, non ha alcun valore **[1]**, si può considerare una valida prova il comportamento complessivo delle parti per come intuibile anche dallo stesso scambio di email.

Secondo una interessante sentenza del Tribunale di Termini Imerese **[2]**, chi accede a un account di posta elettronica - uno dei tanti gratuiti come può essere Gmail, Yahoo!, Tiscali, Virgilio, ecc. - deve prima autenticarsi. Il che significa che, per spedire un'email ordinaria, è necessario prima immettere le chiavi di accesso (*username* e *password*) che solo il proprietario conosce (o dovrebbe conoscere). Ebbene, questa attività di identificazione non può passare inosservata e sicuramente conferisce un certo "peso" all'email anche se non certificata. Pertanto si deve riconoscere alla posta elettronica semplice una sua attendibilità derivante proprio dalla necessità di autenticazione



(cosiddetta “firma elettronica leggera”): il che le attribuisce una validità di prova maggiore rispetto a un qualsiasi foglio di carta. In sintesi, secondo questo orientamento, la corrispondenza via email è liberamente valutabile dal giudice, tenendo conto «delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità» della email.

Il tribunale di Milano **[3]** ha detto che l’email può essere una valida prova documentale da utilizzare in causa, per dimostrare ad esempio un ordine di acquisto, una richiesta di pagamento, un’ammissione di debito, lo scambio di alcune comunicazioni tra più soggetti, ecc. Perché, però, la prova sia considerata valida, è necessario che l’avversario non contesti l’email in causa, il suo contenuto o il ricevimento della stessa, cosa che non potrebbe fare se, avendone letto il contenuto, vi ha risposto.

Non c’è bisogno di un contratto scritto per rintracciare le prove della prestazione. Come abbiamo detto in [Fattura e nulla di scritto: come farsi pagare dal cliente](#), basterebbe anche il semplice **bonifico** per rappresentare l’esistenza di una obbligazione e l’obbligo di una prestazione se una delle due parti si rifiutasse di eseguirla del tutto. In pratica, se c’è traccia di un pagamento non hai bisogno di un contratto scritto per dimostrare che tra te e il beneficiario ci sono stati accordi commerciali e sarà lui a dover dimostrare, eventualmente, a che diverso titolo gli sono stati accreditati i soldi. Possiamo quindi dire che, tra email e bonifico, vi è sufficiente prova dell’esistenza di un’obbligazione.

Note:

[1] Trib. Roma, sent. del 27.06.2016.

[2] Trib. Termini Imerese sent. del 22.02.2015.

[3] Trib. Milano, sent. n. 11402/16 del 18.10.2016.

Autore immagine: 123rf com